

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE “FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI”

Oggetto: **Settore FALQ – Regolamento (UE) 2016/2031 – Autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (art. 89). Operatore: ROCCA MONTEVARMINE SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE – RAPAGNANO (FM).**

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 e s.m.i. concernente la “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTE le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell’AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell’assetto organizzativo macro dell’AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell’assetto organizzativo macro dell’AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTA la D.G.R. n. 420 del 18.03.2024 che designa per l’incarico di Direttore dell’AMAP, la Dott.ssa Francesca Severini;

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 16 del 30.04.2024 che nomina per l’incarico di Direttore dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” la Dott.ssa Francesca Severini, a decorrere dal 01.05.2024, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore “Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni”, ad oggi vacante;

VISTO il Decreto del Direttore AMAP n. 150 del 05.05.2023 che delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 al Dott. Nardi Sandro;

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, l’operatore professionale Rocca Montevarmine Società Agricola Semplice – partita IVA n. 02417930449 - codice di registrazione al RUOP IT-11-1005, con sede legale in Rapagnano (FM) – Via Castelletta, 8, a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nella tabella 1, in calce al presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Montefiore dell’Aso (AP) – C.da Menocchia, 29;
- di trasmettere all’operatore professionale Rocca Montevarmine Società Agricola Semplice l’attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- che l’operatore professionale Rocca Montevarmine Società Agricola Semplice deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell’istanza di autorizzazione;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell’Agenzia www.amap.marche.it/agenzia/atti-dell-amministrazione.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.



Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
“Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori
e Qualità delle produzioni”
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022;
- L.R. 16.01.1995 n. 11 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019;
- Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13.03.2019;
- Regolamento di Esecuzione UE 2022/1927 dell'11.10.2022;
- Decreto Legislativo 02.02.2021, n. 19;
- DM 03.06.2021 (Toumeyella parvicornis);
- Decreto del Dirigente AMAP n. 13 del 16.01.2025;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 45 del 25.01.2024;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 269 del 27.12.2022;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 340 del 01.08.2024;
- DM 333987 del 27.07.2022.

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP).

L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di *"gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95"*.

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) sono svolte all'interno dell'Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" istituito con Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26.10.2016 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 vengono definite le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento 2016/2031.

Gli articoli 79 e 80 del regolamento 2016/2031 stabiliscono che è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell'Unione o in determinate zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Ai sensi dell'art. 89 è l'autorità competente, per sede del centro aziendale, che concede all'operatore professionale l'autorizzazione a rilasciare passaporti.

L'allegato XIII del regolamento 2019/2072 definisce quali sono i vegetali per i quali è richiesto un passaporto delle piante. Inoltre definisce le soglie di presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sui vegetali (allegato IV) e le misure da adottare per prevenire la presenza degli ORNQ su piante da impianto (allegato V).

Il Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13.03.2019 definisce i criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89 del regolamento 2016/2031.

Con D.Lgs n. 19 del 02.02.2021 la normativa nazionale relativa alla protezione delle piante dagli organismi nocivi viene adeguata alle disposizioni del Regolamento 2016/2031 e ai sensi dell'art. 34 viene istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale il registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP).

Inoltre con DM 333987 del 27.07.2022 sono definiti i requisiti, le dotazioni e gli adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP.



L'allegato II, parte B del Regolamento (UE) 2019/2072 inserisce l'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel relativo territorio. L'allegato VIII punto 17.1 definisce le prescrizioni per lo spostamento nel territorio dell'Unione dei vegetali ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*; in particolare le piante da impianto ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* devono essere sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da *Aleurocanthus spiniferus* e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento.

Il Regolamento di Esecuzione UE 2022/1927 dell'11.10.2022 stabilisce misure per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* all'interno di determinate aree delimitate per la presenza del suddetto organismo nocivo, nonché definisce l'elenco delle piante specificate.

Il SFR ha definito nella regione Marche un'area delimitata per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* con Decreto del Dirigente n. 13 del 16.01.2025. Inoltre con Decreto del Dirigente n. 45 del 25.01.2024 è stato aggiornato il piano d'azione, di cui al Decreto del Dirigente n. 269 del 27.12.2022, per il contenimento di tale organismo nocivo.

Il DM 03.06.2021 definisce le misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cocciniglia tartaruga); ai sensi dell'art. 8 è vietata la movimentazione di piante ospiti dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto» salvo controllo ufficiale del SFR competente e dopo idoneo trattamento con prodotti insetticidi autorizzati.

Il SFR ha definito nella regione Marche un'area delimitata per *Toumeyella parvicornis* con Decreto del Dirigente AMAP n. 340 del 01.08.2024.

Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Rocca Montevarmine Società Agricola Semplice, partita IVA n. 02417930449, con sede legale in Rapagnano (FM) – Via Castelletta, 8, ha inoltrato in data 24.09.2025 prot. AMAP n. 6549, successivamente integrata in fase istruttoria ID311637 del 06.10.2025, istanza di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le specie vegetali elencate nell'istanza citata (allegato S) relativamente al centro aziendale 001 di Montefiore dell'Aso (AP) – C.da Menocchia, 29.

L'operatore professionale Rocca Montevarmine Società Agricola Semplice ha nominato altro soggetto quale figura tecnica responsabile della comunicazione con il SFR il quale possiede i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 del DM 333987 del 27.07.2022

Con la registrazione al RUOP all'operatore Rocca Montevarmine Società Agricola Semplice è stato assegnato il codice di registrazione IT-11-1005.

I siti produttivi afferenti al centro aziendale 001 di Montefiore dell'Aso (AP) – C.da Menocchia, 29 relativo all'operatore Rocca Montevarmine Società Agricola Semplice ricadono nell'area delimitata di cui al Decreto 13/25 per *Aleurocanthus spiniferus* e nell'area delimitata di cui al Decreto 340/24 per *Toumeyella parvicornis*.

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria documentale e di campo (ID 312754 del 16.10.2025 – ispezione del 15.10.2025). Tra le specie presenti in vivaio al momento del sopralluogo, non ci sono piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* e *Toumeyella parvicornis*.

Esito dell'istruttoria

In relazione ai vegetali elencati nell'allegato "S" comunicato dall'operatore, ad eccezione delle piante da impianto di cui all'allegato VIII punto 17.1 del Regolamento (UE) 2019/2072 e delle "piante specificate" di cui al Regolamento UE 2022/1927 relativamente all'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus*, nonché di eventuali piante ospiti di *Toumeyella parvicornis*, il centro aziendale dell'operatore Rocca Montevarmine Società Agricola Semplice ricade in zona indenne da organismi nocivi soggetti a misure fitosanitarie di emergenza o a misure di lotta obbligatoria ai sensi degli articoli 28, 29, 30 del regolamento (UE) 2016/2031.

Con verbale ID312754 del 16.10.2025 sono state prescritte all'operatore Rocca Montevarmine Società Agricola Semplice misure fitosanitarie per gli organismi nocivi *Xylosandrus compactus* e *Rhynchophorus ferrugineus*; nessun altro organismo nocivo è stato riscontrato presso il centro aziendale dell'operatore.



professionale da parte del SFR nell'ispezione del 15.10.2025.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare il presente atto di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, per le specie elencate nella tabella 1 in calce al presente atto, ai sensi del Regolamento 2016/2031 relativamente all'operatore professionale Rocca Montevarmine Società Agricola Semplice e di trasmettere all'operatore in questione il relativo attestato.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

Tabella 1

Nome botanico genere/specie	Destinazione zone protette
Tutte le specie vegetali, sottoposte agli esami di cui all'art 87 del Regolamento 2016/2031, comunicate dalla ditta e incluse nell'elenco "Allegato S"	NO

ALLEGATI
"nessun allegato"

